# COPIA PER ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

## SEDUTA DEL 17-03-97

**DELIBERAZIONE N. 0190**

**OGGETTO: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI RELATIVE AL PPE PIETRALACROCE NORD - APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PPE PIETRALACROCE NORD.**

L'anno 1997, il giorno di lunedì 17 del mese di marzo, convocato dalla Presidente del Consiglio Comunale per le ore 9,00 nei modi prescritti dalla Legge, si è riunito, nella sala delle adunanze della Civica Residenza, il Consiglio Comunale, in seduta ordinaria pubblica - 1° Convocazione.

Presiede la Sig.na Benatti Stefania - Presidente. - Partecipa il Segretario Generale Avv. Luigi Papili.

Alle ore 9,54 si procede all'appello nominale.

Sono presenti i seguenti n. 24 Consiglieri: Andreanelli V., Bellini N.P., Benatti S., Bianchelli F., Bolognini V., Casadio N., Cesarini M., Curzi F., De Luca F., Frisoli G., Giacchetti L., Grassini A., Mengani L., Marinari M.R., Proietti P., Rullo M.L., Rumori S., Sassaroli C., Sediari P., Simonetti S., Sturari M., Terranova F., Turchetti E., Violet A. -

Sono assenti gli altri Consiglieri assegnati al Comune ed in carica.

Sono presenti inoltre gli Assessori: David P., Pasaresi M. -

La Presidente, constatata la legalità dell'adunanza per la trattazione degli argomenti di 1° Convocazione (art. 127 R.D. 4-2-1915, n. 148), ai sensi dell'art. 44 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, dichiara aperta la seduta e designa alle funzioni di Scrutatori i Consiglieri Sigg.: Andreanelli, Bellini, Violet.

Pertanto, vengono adottate le retroestese deliberazioni, presenti, secondo quanto meglio specificato a fianco di ciascun nominativo, i retroindicati componenti il Consiglio Comunale che hanno espresso il loro voto come riportato nei singoli provvedimenti.

Si omettono le discussioni sulle interrogazioni e sulle deliberazioni nonchè i singoli provvedimenti deliberativi, ad eccezione della entrodescritta deliberazione, citata in epigrafe, che pertanto viene integralmente riportata come estratto dal verbale di cui sopra.

Si richiama a quanto indicato in appresso per ciò che attiene alla chiusura del verbale e all'indicazione delle presenze nelle funzioni di Presidente e di Segretario dell'Adunanza in relazione ai singoli provvedimenti.

LA SEDUTA E' TERMINATA ALLE ORE 16,23

| | |
|---|---|
| LA PRESIDENTE | |
| Sig.na BENATTI STEFANIA | da n. 137 a n. 200 (parte) - da n. 200 (parte) a n. 212 |
| Signor DUCA EURFILIO | n. 200 (parte) |
| IL SEGRETARIO | |
| Avv. LUIGI PAPILI - Segretario Generale | da n. 137 a n. 200 (parte) - da n. 211 a n. 212 |
| Dott. PIO F.FANTASIA - Vicesegretario Gen.le | da n. 200 (parte) a n. 210 |

PROT. GEN. N. 63817-96

AL COMITATO DI CONTROLLO - REGIONE MARCHE ANCONA

Si trasmette la presente deliberazione in duplice copia, ai sensi dell'art. 45, comma 1, della Legge 8.6.1990, n. 142, insieme ai seguenti allegati:

Ancona,

per IL SEGRETARIO GENERALE
d'ordine
IL RESPONSABILE U. O. CONSIGLIO
(Rag. Ivana Pollonara)

INVIATAMENTO AGLI UFFICI COMUNALI (n. 1 = destinatario pratica):

1 URBANISTICA

Ancona,

20 GIU. 1997

per IL SEGRETARIO GENERALE
d'ordine
IL RESPONSABILE U. O. CONSIGLIO
(Rag. Ivana Pollonara)

SEDUTA DEL 17 MARZO DELIBERAZIONI DAL N. 137 AL N. 212

Componenti del Consiglio:

| | | |
|---|---|---|
| 1) PRI | Andreanelli Vittorio | da 137 a 146 - da 158 a 212 |
| 2) PDS | Baldoni Paolo | da 148 a 149 - da 151 a 211 |
| 3) Forza Italia | Barbieri Maurizio | assente per tutti i provvedimenti |
| 4) PDS | Bellini Maria Paola | da 137 a 212 |
| 5) Popolari | Benatti Stefania | da 137 a 200 (parte) - da 200 (parte) a 212 |
| 6) PDS | Bianchelli Fausto | da 137 a 212 |
| 7) PDS | Bolognini Valter | da 137 a 166 (parte) - da 168 a 170 - da 179 a 200 (parte) - da 204 a 212 |
| 8) PDS | Camilletti Maria Grazia | assente per tutti i provvedimenti |
| 9) Repubbl.x Ancona | Casadio Nicola | da 137 a 158 (parte) - 160 |
| 10) Popolari | Cesarini Maurizio | da 137 a 141 (p) - da 161 (p) a 162 (p) - da 165 (p) a 189 - da 192 a 199 - da 200 (p) a 212 |
| 11) Popolari | Cinelli Giovanni Battista | assente per tutti i provvedimenti |
| 12) PDS | Curzi Franco | da 137 a 170 - da 181 a 182 - da 193 a 212 |
| 13) PSI | De Luca Francesco | da 137 a 159 (p) - 161 - da 200 (p) a 208 (p) - 212 - |
| 14) PDS | Duca Eugenio | da 138 (p) a 162 (p) - da 163 a 212 |
| 15) CDU | Eusebi Paolo | 149 - da 152 a 162 (p) - da 163 a 184 |
| 16) PDS | Fimmanò Paola | da 160 a 212 |
| 17) PDS | Frisoli Giuseppe | da 137 a 212 |
| 18) PDS | Galeazzi Renato - Sindaco - | da 142 a 162 (p) - da 190 a 199 - da 207 a 211 |
| 19) CDU | Gasparrini Mario | assente per tutti i provvedimenti |
| 20) PDS | Giacchetti Lanfranco | da 137 a 182 - da 210 a 212 |
| 21) PDS | Gioacchini Andrea | 212 (parte) |
| 22) PDS | Grassini Aldo | da 137 a 212 |
| 23) PDS | Lucesoli Lorenzo | assente per tutti i provvedimenti |
| 24) PDS | Lucioli Tiziano | da 200 a 212 |
| 25) Rifondazione | Mangani Lidia | da 137 a 158 (p) - da 161 a 170 - da 181 (p) a 201 - da 211 a 212 |
| 26) PDS | Marinari Maria Paola | da 137 a 212 |
| 27) PDS | Muti Orlando | da 137 a 211 - 212 |
| 28) MSI | Novelli Sergio | da 190 (p) a 192 |
| 29) Forza Italia | Pesaresi Gianfranco | assente per tutti i provvedimenti |
| 30) Liberaldemocr. | Proietti Piercarlo | da 137 a 138 - 160 |
| 31) PDS | Ruello Maria Letizia | da 137 a 212 |
| 32) PDS | Rumori Stefano | da 137 a 200 (p) - da 204 a 212 |
| 33) Alleanza | Sassaroli Corrado | da 137 a 158 (p) - da 159 (p) a 204 (p) - da 211 a 212 |
| 34) PDS | Sediari Pierpaolo | da 137 a 212 |
| 35) Democratici | Simonetti Sandro | da 137 a 146 - da 151 a 170 - da 172 a 200 (p) - 200 (p) - da 208 (p) a 212 |
| 36) Verdi | Sonnino Daniele Sabato | da 186 (p) a 208 - da 211 a 212 |
| 37) PDS | Sturari Milvio | da 137 a 212 |
| 38) MSI | Terranova Francesco | da 137 a 138 - da 160 a 162 (p) |
| 39) PDS | Turchetti Enrico | da 137 a 212 |
| 40) PRI | Venarucci Andrea | da 139 a 212 |
| 41) Liberaldemocr. | Violet Aldo | da 137 a 160 |

Assessori:

| | |
|---|---|
| - David Patrizia | da 137 a 211 |
| - Italiano Matteo | da 142 a 162 (p) |
| - Mangani Giorgio | da 158 a 180 |
| - Pesaresi Marcello | da 137 a 211 |
| - Pettenati Paolo | 212 |
| - Sbano Nicola | da 162 a 211 - 212 (parte) |
| - Sturani Fabio | da 139 a 211 |
| - Venanzi Claudio | da 152 a 211 |

Scrutatori:

- Andreanelli V.: da 137 a 146
- Bellini M.P. : da 137 a 212
- Violet A. : da 137 a 160
- Venarucci A.: da 147 a 212
- Sassaroli C.: da 162 a 203
- Sonnino D.S.: da 204 a 208
- Cesarini M. : da 209 a 212

**DELIBERAZIONE N. 190 DEL 17-3-1997**

| RIFERIMENTI | |
|---|---|
| Prot. n. | : 68817-96 |
| Ufficio | : Edil.Pubbl. |
| Seduta G.M. | : 18-2-1997 |

**OGGETTO: CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI RELATIVE AL PPE PIETRALACROCE NORD - APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL PPE PIETRALACROCE.**

La Presidente invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto, iscritto al n. 131 dell'O.d.g., secondo il seguente schema di deliberazione già distribuito a tutti i Consiglieri.

""IL CONSIGLIO

Premesso che:

con deliberazione consiliare n. 525 del 29-9-1994 (CO.RE.CO. prot. n. 1511 del 20-12-1994) è stato adottato il P.P.E. Pietralacroce Nord;

tale deliberazione è stata depositata presso la Segreteria Comunale a libera visione del pubblico, dal 6-2-1995 al 6-4-1995 e inserita nel F.A.L. della Provincia di Ancona del 10-2-1995 e che entro e non oltre le ore 12,00 dell'11-4-1995 sono pervenute n. 4 osservazioni e precisamente:

1) De Cecco Marco Prot.gen. n. 24354
2) Del Pesce Ciro - Coop.Ed.SOLE " " n. 24359
3) Teodori Dante e Irma " " n. 24362
4) Mengoni Paolo - Coop.va Edilpietra " " n. 24369

inoltre è pervenuta fuori termine una osservazione presentata da Simonetti Sandro, Consigliere Comunale, prot.gen. n.24641 presentata in data 13-4-1995;

Considerato che:

per le osservazioni presentate è stato necessario verificare la compatibilità con le norme del P.R.G. e con gli obiettivi del P.P.E. adottato, procedendo alla analisi puntuale di ogni osservazione esprimendo le motivazioni del loro accoglimento o totale o parziale ed in alcuni casi anche le motivazioni per respingerle: il tutto come riportato nella relazione del Servizio Urbanistica allegata,

che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

per quanto è stato possibile rappresentare graficamente le osservazioni proposte e le osservazioni accolte sono riportate nelle tavole allegate:

- Tav. A - Individuazione delle osservazioni;
- Tav. B - Planimetrie con accoglimento osservazioni;

per alcune osservazioni che riguardano la parte normativa del P.P.E. cioè le norme di attuazione, dati catastali, ecc. si è provveduto, in caso di accoglimento, a modificare alcune parti dei testi costituenti gli allegati del PPE medesimo;

rilevato inoltre che:

nel frattempo le ditte proprietarie si sono rese disponibili alla cessione bonaria di alcune aree soggette ad esproprio, ed alla cessione gratuita di aree per l'urbanizzazione primaria come da atto unilaterale d'obbligo stipulato in data 18-12-96 notaio Guido Bucci, così come richiesto dal Servizio Espropri in data 20-11-1996 e quindi si è provveduto a modificare la convenzione tipo apportando correzioni ed integrazioni per meglio precisare gli obblighi e le modalità di attuazione del P.P.E. stesso. In relazione alla sopra citata disponibilità delle proprietà si è inoltre riverificata tutta la parte che riguarda il preventivo di spesa per l'acquisizione delle aree;

il P.P.E. è composto dai seguenti elaborati opportunamente aggiornati a seguito delle osservazioni approvate:

TAV. 1 - PRG vigente;
TAV. 2 - Planimetria catastale;
TAV. 3 - Zonizzazione con accoglimento osservazioni;
TAV. 4 - Planovolumetrico con accoglimento osservazioni;
TAV. 5 - Urbanizzazioni con accoglimento osservazioni;
Elab.6 - Relazione - N.T.A. - Elenchi catastali - Convenzione tipo;

ritenuto di prendere atto delle deliberazioni consiliari che nel frattempo sono state approvate e che hanno attinenza con il presente P.P.E. modificando o semplicemente aggiornando dove questo lo comporta gli elaborati che compongono il piano attuativo, in particolare:

a) delibera consiliare n. 56 del 29-1-1996 integrata con delibera consiliare n. 255 del 29-4-1996 (CO.RE.CO. n. 9144 del 23-5-1996), relativa alla determinazione del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica e degli indirizzi e metodi di individuazione delle aree sulle quali localizzare l'edilizia residenziale pubblica; nel dispositivo della succitata deliberazione 56/96 al punto

4 viene espressamente stabilito che l'intervento di edilizia residenziale pubblica previsto nell'ambito del presente P.P.E. Pietralacroce Nord, pari a 25 alloggi, va collocato nel quadro programmatico che compone la deliberazione consiliare n. 56; a tale proposito, trattandosi di delibera di mero indirizzo, deve ribadirsi la previsione di localizzazione e di fabbisogno ERP, già espressa nelle delibere consiliari n.56 e n.255, anche con il presente atto che quindi acquisisce valore normativo ed attuativo circa l'utilizzo delle aree ERP a seguito di acquisizione pattizia;

b) delibera consiliare n. 153 del 4-3-1996 (CO.RE.CO. 25-3-1996 prot. n. 6627) con la quale è stato aggiornato il contributo concessioni artt. 5 e 6 della legge n. 10/1977, in relazione a questa delibera il preventivo di spesa contenuto nell'elaborato 6 a pag. 8 del P.P.E. in oggetto, viene aggiornato con le nuove tariffe che passano da L.13.130 il mc. a L. 17.762 il mc. per oneri primari e da L. 13.207 il mc. a L. 17.860 il mc. per gli oneri secondari;

c) considerato che il P.P.E. Pietralacroce Nord prevede due lotti di edilizia residenziale pubblica e precisamente lotti n. 1 e n. 5, che contribuiscono al soddisfacimento del fabbisogno della quota di edilizia residenziale pubblica prevista nell'ambito dell'intero P.R.G. precisato nella delibera consiliare n. 56/96 e n. 255/96 succitate. Considerato inoltre che i suddetti lotti saranno ceduti bonariamente dalle proprietà senza ricorrere alla procedura espropriativa, giusto atto unilaterale di impegno datato 18-12-1996, allegato, è bene precisare, ai fini della legittimità dell'atto di approvazione del presente Piano Particolareggiato, che la destinazione a edilizia residenziale pubblica nasce come previsione del P.P.E. e non abbisogna di un ulteriore Piano Attuativo.

Precisato infatti che:

all'interno del P.P.E. Pietralacroce Nord si applicano gli oneri stabiliti dal P.P.E. medesimo corrispondenti ai costi urbanizzativi reali; e che le opere di urbanizzazione primaria previste dal P.P.E. superano il contributo tabellare calcolato sulla base delle volumetrie edificabili e pertanto il contributo di urbanizzazione primaria da corrispondere dai soggetti attuatori è quello stabilito dal preventivo di spesa ed è pari a complessive L. 1.570.000.000.

Il P.P.E. con la convenzione allegata prevede lo scomputo delle opere di urbanizzazione primaria per la somma dovuta per oneri e fino alla concorrenza di L. 1.570.000.000 per impegno unilaterale da suddivedersi in proporzione tra i soggetti realizzatori degli edifici residenziali, in quote proporzionali alle volumetrie. A fronte di ciò si rende necessario, alla luce delle recenti valutazioni degli uffici

interessati allo scomputo, integrare, a garanzia della perfetta esecuzione delle opere sotto il profilo della qualità e dei tempi di realizzazione, lo schema di convenzione già allegato al P.P.E. secondo il testo aggiornato.

Il preventivo di spesa è stato rivisto dagli uffici ponendo a carico dei soggetti attuatori dell'edilizia residenziale tutte le opere di urbanizzazione primaria e secondaria in proporzione alla volumetria edificabile, per cui si avrà un costo preventivato da mettere a carico dell'edilizia pubblica di L. 675.000.000 per le opere di urbanizzazione primaria e L. 180.464.000 per opere di urbanizzazione secondaria. Quote che dovranno essere inserite nel Programma Pluriennale da redigersi in base all'art. 38 della legge 865/71 prima di avviare gli interventi di edilizia residenziale pubblica.

Per l'acquisizione di parte delle aree necessarie oltre alla cessione gratuita per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, e per i due lotti di edilizia residenziale pubblica, occorrerà finanziare la spesa complessiva di L. 563.863.000 che dovrà essere anch'essa inserita nel programma pluriennale di cui sopra.

Vista la relazione di stima effettuata dal servizio espropri in data 20-11-1996 prot. n. 71702;

visto il parere preventivo del Servizio Decentrato OO.PP. e Difesa del Suolo espresso in data 5-2-1993;

visto i parere della II^ Commissione consiliare espresso in data 18-2-1997;

rilevato che in data 12-10-1995 è stato richiesto il parere della 1^ Circoscrizione e che tale parere è stato espresso nella seduta del 7-11-1995 n. 34;

visti gli allegati pareri favorevoli, parte integrante e sostanziale del presente atto, del Dirigente Servizio Gestione Edilizia anche per l'aggiornamento del 14-2-1997 in ordine alla regolarità tecnica, del Dirigente del Settore Finanze in ordine alla regolarità contabile e del Vice Segretario Generale supplente quanto alla legittimità nel seguente testo: "Si esprime parere favorevole sulla base delle integrazioni apportate dal Servizio, tenuto conto della nota del Dirigente Servizio Patrimonio del 25-2-1997 e del parere espresso dal Servizio Legale in data 24-2-1997, integrativo di precedente del 10-2-1997. Nell'invitare l'on.le Consiglio in sede di adozione dell'atto ad individuare il responsabile del procedimento, integrando il punto 13) del dispositivo, si fa presente il permanere di perplessità in ordine alla procedura adottanda relativamente alle future modalità di assegnazione e cessione delle aree e con riferimento alle disposizioni contenute nella precedente consiliare n. 525 del 29-9-1994. Si raccomanda, infine, al

responsabile del procedimento la puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nel parere espresso dal Servizio Decentrato OO.PP. e Difesa del Suolo in data 5-2-1993";

preso atto che il Responsabile Servizio Finanziario ha attestato in data 21-1-1997 che al momento non occorre ulteriore impegno di spesa;

ritenuta la propria competenza a deliberare in merito, ai sensi dell'art. 32, lettera "b", della legge 8-6-1990, n. 142;

DELIBERA

1) di esprimere parere favorevole, ai sensi della L.R. 34/92, all'accoglimento totale o parziale delle osservazioni presentate, approvando quanto indicato nella allegata Relazione sulle osservazioni presentate e controdedotte, unitamente alla Tav. A - Individuazione delle osservazioni e Tav. B - planimetria con accoglimento osservazioni;

2) di approvare altresì, in conseguenza delle suddette controdeduzioni, le seguenti modifiche ed integrazioni al testo delle Norme Tecniche di Attuazione:

a- all'art. 7 delle N.T.A. va aggiunta alla fine dell'articolo la destinazione: "Attrezzature per l'interesse comune, civili e religiose U4/12",
UF- Indice fondiario; 0,6 mq./mq.
P - Parcheggi: 30 mq./100 mq. S.U. come indicato all'art. 28/2 N.T.A. del P.R.G.;

b- all'art. 11 delle N.T.A. dopo l'ultimo comma va aggiunto il seguente periodo "Nella zona per attrezzature civili "C" il manufatto esistente potrà essere ristrutturato demolito e ricostruito, anche a scomputo, con intervento di esclusiva competenza della Pubblica Amministrazione";

c- all'art. 6 viene sostituito il terzo comma con le seguenti parole "La superficie utile è prescrittiva e determinata dalla superficie fondiaria prevista dal P.R.G.";

d- variare alla Tabella dei dati riassuntivi tecnici "Edificazione residenziale" nelle caselle corrispondenti all'altezza max dei lotti 1-2-5-6, l'indicazione "10,50", sostituendola con "7,50";

e- all'art.6 in corrispondenza del paramentro H - altezza max va modificata da: "10,50 ml" a: "da 7,50 ml. a 10,50 ml";

f- di modificare all'elenco catastale allegato il rigo corrispondente al foglio n. 61 mappale 572 alla

superficie da acquisire va eliminata la quantità "13"; al foglio n. 61 mappale 553 alla superficie da acquisire va aggiunta la quantità "30".

g- nell'elaborato n. 6 va inserito, all'art. 2, dopo elenchi catastali "Convenzioni tipo";

3) di approvare le modifiche al preventivo di spesa delle parti che riguardano l'acquisizione delle aree in relazione alla disponibilità delle proprietà di addivenire alla cessione bonaria delle aree medesime, nonchè la parte che riguarda gli oneri tabellari per l'aggiornamento ai prezzi unitari intervenuto a seguito della delibera consiliare n. 153/96 come specificato nelle premesse;

4) di approvare il nuovo testo della convenzione tipo, con le integrazioni, in relazione a quanto esposto nelle premesse, nelle parti corrispondenti alle modalità, garanzie, tempi di attuazione;

5) di dare atto che i due lotti di edilizia residenziale pubblica saranno acquistati con atto di compravendita e che, essendo ricompresi nella quota di fabbisogno per l'ERP, mantengono l'obbiettivo precisato nelle delibere consiliari n. 56/96 e 255/96, che con il presente atto viene confermato anche ai fini della localizzazione dell'intervento ERP e della misura del fabbisogno abitativo dell'area interessata;

6) di stabilire che non si procede, allo stato, all'acquisizione dell'area interessata dall'insediamento delle attrezzature scolastiche (scuola elementare e scuola media), rimandandone l'esproprio all'inserimento delle suddette attrezzature nel programma delle opere pubbliche;

7) di dare atto che la spesa complessiva per l'acquisizione delle aree (vedere atto unilaterale d'impegno stipulato in data 20-12-1996 dallo Studio Notaio Guido Bucci) ammonta a complessive L. 620.180.000 di cui L.563.800.000 per aree e L. 56.380.000.000 per spese di registro;

8) di dare atto che risulta già finanziata con delibera consiliare n. 525 del 29-9-1994 parte della spesa e precisamente L. 252.000.000 al cap. 3230/230 (imp. 93/184) per cui viene ora impegnata la differenza di L. 368.180.000 con imputazione sempre allo stesso capitolo 3230/230 res. 1996 e retro impegni 93/1085 e 96/4020;

9) di imputare la somma di L. 7.000.000, relativa alle spese notarili, al cap. 1230/24 del Bilancio 1997 (imp. 97/2242);

10) di approvare definitivamente ai sensi dell'art. 30 della L.R. 34/1992 il Piano Particolareggiato di Esecuzione di

Pietralacroce Nord costituito dai seguenti elaborati:

TAV. 1 - PRG vigente;
TAV. 2 - Planimetria catastale;
TAV. 3 - Zonizzazione con accoglimento osservazioni;
TAV. 4 - Planovolumetrico con accoglimento osservazioni;
TAV. 5 - Urbanizzazioni con accoglimento osservazioni;
Elab.6 - Relazione - N.T.A. - Elenchi catastali - Convenzione tipo;

11) di stabilire che la validità delle previsioni contenute nel Piano è fissata in anni 10 a partire dalla data di approvazione del presente provvedimento;

12) di dare mandato agli uffici amministrativi di svolgere le relative incombenze a mente della legge 1150/42 e successive modificazioni;

13) di autorizzare a chi competa per statuto e per legge a dare completa attuazione al presente deliberato nel rispetto di ogni sua parte intervenendo alla stipula della convenzione allegata al P.P.E., ed intervenendo altresì alla stipula di acquisto gratuita delle aree ed alla presa in consegna delle opere date a scomputo, previa approvazione di delibera di Giunta che precisi e descriva gli immobili oggetto degli atti, anche con planimetrie, più esatte coerenze, confini, dati catastali e quant'altro utile per il buon esito degli atti.""

* * *

Intervento del Consigliere Simonetti. (OMISSIS)

Entra in aula il Sindaco dott. Galeazzi (presenti: n. 23).

Interventi della Consigliera Mangani, del Dott. Renzi (Dirigente Affari Istituzionali), Arch. Pasquini (Dirigente Servizio Gestione Edilizia), e del Consigliere Simonetti. (OMISSIS)

Entra in aula il Consigliere Novelli (presenti: n. 24).

Interventi del Consigliere Novelli, dell'Assessore Pesaresi. (OMISSIS)

La Presidente comunica che i responsabili del procedimento sono l'Arch. Pasquini, per quanto attiene alla gestione del PPE e l'Ing. Lucchetti, per quanto attiene alla acquisizione delle aree.

Nessun altro dei presenti chiedendo la parola, la Presidente pone ai voti la proposta di deliberazione nel

testo innanzi riportato.

La votazione, effettuata per alzata di mano e verificata dagli scrutatori, consegue il seguente risultato:

presenti: n. 24
votanti: n. 18
favorevoli: n. 18
contrari: n. ==
astenuti: n. 6 (Sassaroli, Mangani, Sonnino, Simonetti, Novelli, Benatti)

**LA PRESIDENTE PROCLAMA L'ESITO DELLA VOTAZIONE E DICHIARA QUINDI APPROVATO IL PROVVEDIMENTO COME SOPRA PROPOSTO.**

* * *

ALLEGATI

OSSERVAZIONI PRESENTATE:

1- DE CECCO MARCO - prot.gen. n.24354
2- DEL PESCE CIRO - Coop.Ed. SOLE -prot.gen.24359
3- TEODORI DANTE E IRMA - prot.gen. n.24362
4- MENGONI PAOLO - Coop.va Edilpietra - prot.gen. n.24369
5- SIMONETTI SANDRO - prot.gen. n.24641 (presentata in data 13-4-1995);

Tav. A - Individuazione delle osservazioni;
Tav. B - Planimetrie con accoglimento osservazioni;

ELABORATI DEL P.P.E.

TAV. 1 - PRG vigente;
TAV. 2 - Planimetria catastale;
TAV. 3 - Zonizzazione con accoglimento osservazioni;
TAV. 4 - Planovolumetrico con accoglimento osservazioni;
TAV. 5 - Urbanizzazioni con accoglimento osservazioni;
Elab.6 - Relazione - N.T.A. - Elenchi catastali - Convenzione tipo;

O M I S S I S

UFFICIO LEGALE (GF)

Ancona 10/2/97

Alla Segreteria Generale
SEDE

PARERE DI LEGITTIMITA' RELATIVO ALLO SCHEMA DELIBERATIVO N. 68817: APPROVAZIONE DEFINITIVA P.P.E. PIETRALACROCE NORD.

1) TIPICITA' DEGLI STRUMENTI URBANISTICI PREVISTI IN DELIBERA.

Appare innanzitutto opportuno soffermarsi a valutare la legittimità del PPE alla luce della coesistenza, a fianco del citato strumento attuativo, di una previsione di edilizia economica e popolare che dovrebbe sorgere su aree acquisite nell'ambito dell'attuazione delle fabbricazioni di edilizia privata e regolamentate specificamente, queste ultime, dal presente PPE.

Ciò soprattutto perchè un recente parere del Consiglio di Stato n. 833/93 del 26/10/94 (in Cons. St. 1995, I, 1000) ha escluso la legittimità di u npiano di coordinamento di strumenti urbanistici nel quale coesistessero un PPE ed un PEEP.
Non è dubbio che l'illegittimità , in tal caso, deriva dall' atipicità di detto strumento attuativo "misto", a metà strada tra PPE e PEEP, ed ha un suo fondamento nella violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi.

A ben vedere però le due fattispecie, quella del presente atto e quella "cassata" dal Consiglio di Stato, appaiono abbastanza ben distinte.

Nella presente delibera non si pretende di approvare uno strumento attuativo atipico ed innovativo, ma semplicemente si prevede e si regolamenta la realizzazione di un normale PPE di elaborazione pubblica nel quale sono contenuti interventi di edilizia privata con le relative opere di urbanizzazione. All'interno dell'intervento privato l'Amm.ne inserisce l'acquisizione bonaria e consensuale a prezzo calmierato di alcune aree appartenenti alla proprietà dei soggetti attuatori del PPE , sia allo scopo di realizzare due lotti di ERP che di concludere le urbanizzazioni.

L'operazione ha chiaramente lo scopo di affiancare in concreto, nello stesso sviluppo del quartiere, interventi di edilizia privata ed economica , nonchè di acquisire aree per edilizia pubblica a prezzi certamente concorrenziali ed accessibili.

Da notare che l'intervento di edilizia pubblica , che sarà più precisamente normato in altra apposita e futura deliberazione consiliare, ha il suo presupposto logico e giuridico nella deliberazione C.C. n. 56 del 1996 , nella quale si sono valutati ed esposti i fabbisogni abitativi complessivi dell' ERP dei prossimi anni, si sono localizzati gli interventi ERP nelle varie aree di espansione (tra le quali la presente) e si sono dettati i criteri per l'assegnazione delle aree nel rispetto della L. 865/71.

Con la presente deliberazione per quanto concerne il futuro intervento ERP si prevede - è bene ripeterlo - soltanto l'acquisizione in via bonaria e consensuale delle aree da destinare alla realizzazione dell'ERP dai soggetti attuatori degli interventi di edilizia privata, facendo sì che si renda del tutto inutile un'eventuale futura dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'esperimento di procedure espropriative lunghe, complesse e dispendiose , oltrechè di incerto esito.

Con una prossima deliberazione si avvierà l'attuazione vera e propria del intervento ERP mediante l'individuazione dei soggetti assegnatari in base ai criteri del regolamento contenuto nella delibera C.C. n. 56/96 ed il convenzionamento inteso alla realizzazione delle urbanizzazioni.

Quindi l'attuazione dell' intervento pubblico appare affidata ad una sequenza procedimentale alquanto diluita nel tempo per esigenze di pubblico interesse ma non per questo essa può essere tacciata di atipicità e quindi di illegittimità.

Infatti appare abbastanza netta la distinzione tra la fattispecie presente nella delibera all'esame e quella negativamente valutata dal Consiglio di Stato nel parere citato: in quella c'era la sussistenza contemporanea di due strumenti attuativi di cui si pretendeva un simultaneo sviluppo, con evidenti problemi procedurali e di individuazione delle rispettive sfere normative; in questa invece non sussistono due distinti strumenti attuativi, bensì soltanto un PPE che viene approvato ai fini della sua attuazione giuridica e pratica , all'interno del quale coesiste una previsione di intervento ERP che allo stadio attuale procede all'acquisizione in via bonaria delle aree destinate ad edilizia pubblica .

Quindi l'avvio del intervento ERP sarà affidato ad una futura delibera che avrà nella presente soltanto, appunto, un suo presupposto logico-giuridico consistente nell'acquisizione delle aree da destinare all'edificazione a cura degli assegnatari in quel momento individuati .

2) SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA..

Nella delibera e nell'allegata convenzione si prevede la realizzazione integrale a cura e spese dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia privata delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo dell'obbligo di corresponsione degli oneri tabellari relativi.

Si tratta semplicemente di una estensione pattizia della fattispecie già conosciuta e regolamentata normativamente per le lottizzazioni di convenzionare coi proprietari che realizzeranno l'edilizia privata (analogamente a quanto avverrà poi anche con i soggetti realizzatori dei lotti di edilizia pubblica) la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria in base a un progetto esecutivo approntato dalle Ditte ed approvato dal Comune.

Non sembrano sussistere ostacoli giuridici a che il Comune proceda - ai sensi della L. 10/77 - a convenzionare coi soggetti realizzatori l'esecuzione diretta da parte di questi delle opere di urbanizzazione sia primaria che secondaria.

3) QUOTA E.R.P..

Come già precisato al punto 1), per quanto concerne la previsione del fabbisogno di edilizia residenziale pubblica e l'ulteriore indirizzo specifico di localizzazione il dispositivo aggiornato della presente delibera fa ampio riferimento alla del. C.C. n. 56 del 29/1/96 ed alla del. C.C. n. 255 del 23/5/96 laddove sono state quantificate in apposite tabelle le relative quote anche in riferimento alla realizzazione della cubatura prevista all'interno del PPE di Pietralacroce nord. Quindi la puntualizzazione può ritenersi attuata per relationem.

4) ACQUISIZIONE AREE.

Allo schema è stato allegato l'atto unilaterale d'obbligo stipulato dai vari proprietari delle aree interessate alle acquisizioni per quota e.r.p. e per opere di urbanizzazione, parte da cedersi gratuitamente e parte a prezzo prestabilito; l'offerta è valida tre mesi dalla stipula.

Per questo motivo non sono state stanziate somme per l'espletamento delle procedure espropriative e il fabbisogno per l'acquisizione bonaria delle aree sarà assunto con apposito e separato atto deliberativo da redigere all'epoca della stipulazione della compravendita coi proprietari promittenti venditori.

Per quanto riguarda la supposta necessità dell'apposizione di termini iniziali e finali per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione dell'edilizia r.p., essa non è necessaria in quanto le aree saranno acquisite - come detto - in via convenzionale dal Comune. Pertanto non si pone alcun problema di tutela delle legittime aspettative dei proprietari - cedenti e non espropriati - in quanto appunto la previsone ed il rispetto dei termini iniziale e finale delle operazioni di occupazione ed esproprio nonchè quelli di inizio e fine lavori sono richiesti solo ed esclusivamente per garantire la legittima compressione del diritto di proprietà non oltre i limiti fissati normativamente in caso di ablazione per pubblica utilità. Viceversa nel caso di specie non si avrà alcuna espropriazione bensì una semplice compravendita di tipo privatistico che farà cessare ogni pretesa in capo ai cedenti al momento del trasferimento della propriatà in capo al Comune.

Dalla lettura dello schema deliberativo e della convenzione allegata, complessivamente si esprime parere favorevole di legittimità sul presente schema deliberativo e sulla convenzione.

Avv. G. Fraticelli.

UFFICIO LEGALE (GF)

Ancona 24/2/97

Alla Segreteria Generale
SEDE

**PARERE DI LEGITTIMITA' RELATIVO ALLO SCHEMA DELIBERATIVO N. 68817: APPROVAZIONE DEFINITIVA P.P.E. PIETRALACROCE NORD.**

1) TIPICITA' DEGLI STRUMENTI URBANISTICI PREVISTI IN DELIBERA.

Appare innanzitutto opportuno soffermarsi a valutare la legittimità del PPE alla luce della coesistenza, a fianco del citato strumento attuativo, di una previsione di edilizia economica e popolare che dovrebbe sorgere su aree acquisite nell'ambito dell'attuazione delle fabbricazioni di edilizia privata e regolamentate specificamente, queste ultime, dal presente PPE.

Ciò soprattutto perchè un recente parere del Consiglio di Stato n. 833/93 del 26/10/94 (in Cons. St. 1995, I, 1000) ha escluso la legittimità di u npiano di coordinamento di strumenti urbanistici nel quale coesistessero un PPE ed un PEEP. Non è dubbio che l'illegittimità , in tal caso, deriva dall' atipicità di detto strumento attuativo "misto", a metà strada tra PPE e PEEP, ed ha un suo fondamento nella violazione del principio di tipicità degli atti amministrativi.

A ben vedere però le due fattispecie, quella del presente atto e quella "cassata" dal Consiglio di Stato, appaiono abbastanza ben distinte.

Nella presente delibera non si pretende di approvare uno strumento attuativo atipico ed innovativo, ma semplicemente si prevede e si regolamenta la realizzazione di un normale PPE di elaborazione pubblica nel quale sono contenuti interventi di edilizia privata con le relative opere di urbanizzazione. All'interno dell'intervento privato l'Amm.ne inserisce l'acquisizione consensuale a prezzo calmierato di alcune aree appartenenti alla proprietà dei soggetti attuatori del PPE , sia allo scopo di realizzare due lotti di ERP che di concludere le urbanizzazioni.

L'operazione ha chiaramente lo scopo di affiancare in concreto, nello stesso sviluppo del quartiere, interventi di edilizia privata ed economica , nonchè di acquisire aree per edilizia pubblica a prezzi certamente concorrenziali ed accessibili.

Da notare che l'intervento di edilizia pubblica, che sarà più precisamente normato in altra apposita e futura deliberazione consiliare, ha il suo presupposto logico e giuridico nella deliberazione C.C. n. 56 del 1996 , nella quale si sono valutati ed esposti i fabbisogni abitativi complessivi dell' ERP dei prossimi anni, si sono localizzati gli interventi ERP nelle varie aree di espansione (tra le quali la presente) e si sono dettati i criteri per l'assegnazione delle aree nel rispetto della L. 865/71.

Con la presente deliberazione per quanto concerne il futuro intervento ERP si prevede - è bene ripeterlo - soltanto l'acquisizione in via consensuale delle aree da destinare alla realizzazione dell'ERP dai soggetti attuatori degli interventi di edilizia privata, facendo sì che si renda del tutto inutile un'eventuale futura dichiarazione di pubblica utilità delle opere e l'esperimento di procedure espropriative lunghe, complesse e dispendiose , oltrechè di incerto esito.

Con una successiva deliberazione si avvierà l'attuazione vera e propria del intervento ERP mediante l'individuazione dei soggetti assegnatari in base ai criteri del regolamento contenuto nella delibera C.C. n. 56/96 ed il convenzionamento inteso alla realizzazione delle urbanizzazioni.

Quindi l'attuazione dell' intervento pubblico appare affidata ad una sequenza procedimentale alquanto diluita nel tempo per esigenze di pubblico interesse ma non per questo essa può essere tacciata di atipicità e quindi di illegittimità.

Infatti appare abbastanza netta la distinzione tra la fattispecie presente nella delibera all'esame e quella negativamente valutata dal Consiglio di Stato nel parere citato: in quella c'era la sussistenza contemporanea di due strumenti attuativi di cui si pretendeva un simultaneo sviluppo, con evidenti problemi procedurali e di individuazione delle rispettive sfere normative; in questa invece non sussistono due distinti strumenti attuativi, bensì soltanto un PPE che viene approvato ai fini della sua attuazione giuridica e pratica , all'interno del quale coesiste una previsione di intervento ERP che allo stadio attuale procede all'acquisizione in via consensuale delle aree destinate ad edilizia pubblica .

Quindi l'avvio del intervento ERP sarà affidato ad una futura delibera che avrà nella presente soltanto, appunto, un suo presupposto logico-giuridico consistente nell'acquisizione delle aree da destinare all'edificazione a cura degli assegnatari in quel momento individuati .

2) SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA..

Nella delibera e nell'allegata convenzione si prevede la realizzazione integrale a cura e spese dei soggetti attuatori degli interventi di edilizia privata delle opere di urbanizzazione primaria a scomputo dell'obbligo di corresponsione degli oneri tabellari relativi.

Si tratta semplicemente di una estensione pattizia della fattispecie già conosciuta e regolamentata normativamente per le lottizzazioni di convenzionare coi proprietari che realizzeranno l'edilizia privata (analogamente a quanto avverrà poi anche con i soggetti realizzatori dei lotti di edilizia pubblica) la costruzione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria in base a un progetto esecutivo approntato dalle Ditte ed approvato dal Comune.

Non sembrano sussistere ostacoli giuridici a che il Comune proceda - ai sensi della L. 10/77 - a convenzionare coi soggetti realizzatori l'esecuzione diretta da parte di questi delle opere di urbanizzazione sia primaria che secondaria.

3) QUOTA E.R.P..

Come già precisato al punto 1), per quanto concerne la previsione del abbisogno di edilizia residenziale pubblica e l'ulteriore indirizzo specifico di ocalizzazione il dispositivo aggiornato della presente delibera fa ampio riferimento alla el. C.C. n. 56 del 29/1/96 ed alla del. C.C. n. 255 del 23/5/96 laddove sono state uantificate in apposite tabelle le relative quote anche in riferimento alla realizzazione ella cubatura prevista all'interno del PPE di Pietralacroce nord. Quindi la iuntualizzazione può ritenersi attuata per relationem.

4) ACQUISIZIONE AREE.

Allo schema è stato allegato l'atto unilaterale d'obbligo stipulato dai vari roprietari delle aree interessate alle acquisizioni per quota e.r.p. e per opere di rbanizzazione, parte da cedersi gratuitamente e parte a prezzo prestabilito; l'offerta è àlida tre mesi dalla stipula.

Per questo motivo non sono state stanziate somme per l'espletamento elle procedure espropriative e il fabbisogno per l'acquisto delle aree sarà assunto on apposito e separato atto deliberativo da redigere all'epoca della stipulazione ella compravendita coi proprietari promittenti venditori.

Per quanto riguarda la supposta necessità dell'apposizione di termini iziali e finali per l'acquisizione delle aree e per la realizzazione dell'edilizia r.p., essa on è necessaria in quanto le aree saranno acquisite - come detto - in via onvenzionale dal Comune. Pertanto non si pone alcun problema di tutela delle egittime aspettative dei proprietari - cedenti e non espropriati - in quanto appunto la revisone ed il rispetto dei termini iniziale e finale delle operazioni di occupazione ed sproprio nonchè quelli di inizio e fine lavori sono richiesti solo ed esclusivamente per arantire la legittima compressione del diritto di proprietà non oltre i limiti fissati ormativamente in caso di ablazione per pubblica utilità. Viceversa nel caso di specie on si avrà alcuna espropriazione bensì una semplice compravendita di tipo rivatistico che farà cessare ogni pretesa in capo ai cedenti al momento del asferimento della propriatà in capo al Comune.

Ulteriore conseguenza di quanto precede è che va esclusa anche la ecessità di una nuova pubblicazione del PPE a seguito del mutamento nel mezzo di cquisizione delle aree per l' ERP, in quanto la giurisprudenza ha chiarito che adempimento è necessario soltanto quando il piano abbia subito modificazioni ssenziali sotto il profilo urbanistico a seguito dell'accoglimento di osservazioni e/o ella stesura delle controdeduzioni; nel caso in esame le aree destinate all'ERP sono maste le stesse previste nel piano adottato, ma mentre prima se ne prevedeva l' spropriazione, adesso se ne prevede l'acquisto mediante atto di compravendita di po privatistico.

Inoltre i soli soggetti che potevano legittimamente proporre opposizioni al iano adottato in base alla legge sono i proprietari delle aree ricadenti nel perimetro el PPE e, visto che costoro si sono obbligati spontaneamente a cedere le aree estinate ad ERP e ad urbanizzazioni primarie al Comune a prezzo gi à concordato e formalizzato in atto unilaterale d'obbligo stipulato in forma autentica, on si corre certamente il rischio di ledere diritti o interessi tutelabili in via iurisdizionale.

Dalla lettura dello schema deliberativo e della convenzione allegata, complessivamente si esprime parere favorevole di legittimità sul presente schema deliberativo e sulla convenzione.

Avv. G. Fraticelli.

AREA ASSETTO DEL TERRITORIO
SERVIZIO PATRIMONIO ESPROPRI

PIETRA2.DOC

Oggetto: adozione definitiva del PPE di Pietralacroce nord: integrazione parere prot. 71702/96.

Si fa seguito alla precedente prot. 71702 del 20.11.96 e al parere del sig. Segretario Generale del 18.2.97 per significare quanto segue.

1) Le quantifcazioni di cui al punto a) -acquisizione aree- del preventivo di spesa -pag.8- dell'allegato alla deliberazione C. 525/94 sono riprese e corrette con la nuova relazione finanziaria, in cui a pag 9 si riportano i valori conseguenti ad una più precisa quantificazione grafica, fatto salvo che l'esatta specificazione sarà possibile -come di norma- solamente dopo l'esecuziomne dei frazionamenti.

2) L'indicazione del costo di esproprio formulato nella citata deliberazione di adozione (£ 50.000/mq per le aree edificabili e £ 15.000/mq per le aree per servizi) ricalcava le modalità di valutazione dell'epoca, che attribuivano valori diversificati a seconda della previsione urbanistica delle aree (per residenze, servizi, etc.). Ad oggi, invece, si è consolidato il principio giurisprudenziale (ripreso anche dalla Corte di Appello di Ancona) conseguente alle sentenze della Cass. Civ. Sez. I n. 515 del 21.1.87 e n. 6803 del 14.12.88, secondo le quali le aree espropriate vanno valutate in base alla vocazione edificatoria posseduta, e non alle effettive previsioni urbanistiche, procedura seguita dallo scrivente Ufficio solo di recente in conseguenza delle indicazioni della Corte d'Appello.

3) La valenza urbanistica del sito è tale che nel tempo i prezzi di vendita delle aree sono enormenente aumentati (valori correnti: da 200.000 £/mq all'interno della stessa lottizzazione a 400.000 £/mq per lottizzazioni adiacenti) per cui, con sulla base della attuale normativa (art. 5 bis Legge 359/92), si avrebbero prezzi di esproprio di molto superiori a quello di 54.000 £/mq richiesto dai proprietari. Pertanto tale prezzo viene ribadito quanto mai vantaggioso per l'Amministarzione, anche e soprattutto visto con funzione di calmieratore sui futuri espropri.

4) In ordine alla procedura acquisitiva proposta in luogo di quella espropriativa, a parte le valutazioni urbanistiche di compatibilità dei vari strumenti fatte dall'Ufficio proponente l'atto, si può asserire che:
   a) tale procedura anticipa solamente la cessione gratuita conseguente all'attuazione delle procedure espropriative;
   b) l'accordo sostanziale di tutti i proprietari, manifestato con l'atto notaio Bucci Salvatore del 18.12.97 rep. 12266, dovrebbe far decadere qualsiasi ipotesi di contestazione sulla procedura (terzi soggetti non sono interessati a tale aspetto e pertanto non legittimati a ricorrere);
   3) l'aspettativa edificatoria dei privati non può essere legittimamente mortificata e pertanto, in alternativa, il piano andrebbe diviso tra un PPE relativo all'intervento privato che sarebbe subito approvato definitivamente con il presente atto, ed un PEEP che dovrebbe essere stralciato per formare oggetto di un proprio iter autorizzativo, con successive delibere di adozione ed approvazione, nel quale l'istituto dell'esproprio sarebbe pienamente legittimato, ma con costi decisamente superiori per la pubblica Amministrazione (vedi precedente punto 3).

Si ribadisce pertanto la validità della soluzione proposta.

Ancona lì 25.2.97

Il Dirigente
(ing. Luciano Lucchetti)

38922 / dal 24-10 [illegible]

# REGIONE MARCHE

SERVIZIO DECENTRATO OPERE PUBBLICHE
E DIFESA DEL SUOLO
ANCONA

COMUNE DI ANCONA
PROTOCOLLO GENERALE
10 FEB. 1993
N. 6022

COMUNE DI ANCONA
-9-FEB-93
SEGRETERIA GENERALE

-5 FEB. 1993 19

Al Sindaco del Comune di
ANCONA

Sezione 3°

Risposta al Foglio N. 38922
244/F

Prot. N. 9910 Allegati vari del 12.10.1992

OGGETTO: Parere ai sensi dell'art. 13 Legge 2.02.1974 n. 64.
P.P.E. Pietralacroce Nord

In data 26 Ottobre 1992 è pervenuta la documentazione in duplice copia, riguardante il piano in oggetto e comprendente i seguenti elaborati:
- 3 relazioni geologiche;
- progetto compresivo di 5 elaborati.

Dall'analisi della documentazione si evince, che le previsioni del P.P.E. sono compatibili con le caratteristiche geologiche e geomorfologiche delle aree esclusivamente interessate dalle indagini geologiche, effettuate dai geologi Dott. Franco Chielli, Dott. Roberto Cristiani, Dott. Giuseppe Gambelli e datate rispettivamente 20.02.1991, Luglio 1992, 29.07.1992, solo se saranno rispettate tutte le prescrizioni riportate nelle relazioni suddette.

In particolare, per la progettazione della strada di collegamento del P.P.E. nel tratto a monte degli edifici previsti, sarà indispensabile per i progettisti adottare ogni tipo di accorgimento, come anche indicato nelle relazioni citate, al fine di non provocare una possibile instabilità del versante interessato.

Per la realizzazione dei fabbricati, identificati con i numeri 1 e 5 nella tavola denominata "zonizzazione", non si può esprimere alcun parere, in quanto privi di rilievi geologici-geotecnici puntuali.

Prima della realizzazione di tali edifici, dovrà essere richiesto un ulteriore parere ai sensi dell'art.13 della L. 2.02.74 n. 64 per le parti di P.P.E. non interessate dagli studi geologici allegati alla presente.

Si restituisce una copia, debitamente vistata, della documentazione.

RM/GT

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.Ing. Libero Principi)

FEB. 1993
Ref 244/F

FLAMINIAN

COMUNE DI ANCONA

# PARERI

## (art. 53, Legge 8.6.1990, n. 142)

UFFICIO EDILIZIA PUBBLICA MANC/ DATA 11/11/96

PROT. GEN. N. 68817

PROT. PART. N.

OGGETTO:

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI RELATIVE AL P.P.E. PIETRALACROCE NORD - APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL P.P.E. PIETRALACROCE NORD -

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

SI ESPRIME PARERE Favorevole

MOTIVAZIONI: audire per l'approvamento del 14/2/97 -

lì, 7/11/96

(*) IL DIRIGENTE DEL SETTORE
IL DIRIGENTE
SERVIZIO GESTIONE EDILIZIA
(Arch. Fausto Fascinari)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

MOTIVAZIONI: art. 53 ... 47 del vigente ... contabilità

lì, 21-1-97

(**) IL DIRIGENTE DEL SETTORE RAGIONERIA
IL RAGIONIERE CAPO
(Dott. ... BIA)

PARERE DI LEGITTIMITA'

SI ESPRIME PARERE

MOTIVAZIONI: (vedi parere allegato)

lì,

IL SEGRETARIO GENERALE

* - RESPONSABILE DEL SERVIZIO ART. 53/1 LEGGE 142/90

** - RESPONSABILE DI RAGIONERIA ART. 53/1 LEGGE 142/90

PARERE DI LEGITTIMITA' IN ORDINE ALLO SCHEMA AVENTE PER OGGETTO: "CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI RELATIVE AL P.P.E. DI PIETRALACROCE NORD - APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL P.P.E. DI PIETRALACROCE NORD".

Si esprime parere favorevole sulla base delle integrazioni apportate dal Servizio, tenuto conto della nota del Dirigente Serv. Patrimonio del 25.2.1997 e del parere espresso dal Servizio Legale in data 24.2.1997, integrativo di precedente del 10.2.1997.

Nell'invitare l'on. Consiglio in sede di adozione dell'atto ad individuare il responsabile del procedimento, integrando il punto 13) del dispositivo, si fa presente il permanere di perplessità in ordine alla procedura adottanda relativamente alle future modalità di assegnazione e cessione delle aree e con riferimento alle disposizioni contenute nella precedente consiliare n. 525 del 29.9.1994.

Si raccomanda, infine, al responsabile del procedimento la puntuale osservanza delle prescrizioni contenute nel parere espresso dal Servizio Decentrato OO.PP. e Difesa del Suolo in data 5.2.1993.

Ancona, 11.3.1997.

IL VICESEGRETARIO GENERALE SUPPL.
(Dott. Ing. Renzi)

COMUNE DI ANCONA

FORMALITA' INERENTI ALLA DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 0190 DEL 17-03-97

**CERTIFICATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE**

Copia della presente deliberazione è stata affissa in data 10 APR. 1997 all'Albo Pretorio del Comune di Ancona per rimanervi in pubblicazione per 15 giorni consecutivi.

Ancona, lì [illegible] 1997

per IL SEGRETARIO GENERALE
d'ordine
Il Responsabile U. O. Consiglio
f.to Rag. Ivana Pollonara

**CERTIFICATO DI TERMINE PUBBLICAZIONE**

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione, senza opposizioni o reclami, durante il periodo dal 10 APR. 1997 al 25 APR. 1997

Ancona, lì 20 GIU. 1997

per IL SEGRETARIO GENERALE
d'ordine
Il Responsabile U. O. Consiglio
f.to Rag. Ivana Pollonara

**DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, pervenuta al Comitato Regionale di Controllo il 11/04/'97

1) è divenuta esecutiva il 4/06/1997 per il seguente motivo riportato nella presente casella B

A - per la decorrenza dei termini di cui all' art. 46, comma 1, della Legge 8.6.1990, n. 142;

B - per l'esame favorevole del Comitato Regionale di Controllo nella seduta del 4/06/'97 prot. n. 6956 (art. 46, Legge 8.6.1990, n. 142). ** P.S.

2) è stata annullata / parzialmente annullata dal Comitato Regionale di Controllo nella seduta del _____

prot. n. _____ (art. 46, Legge 8.6.1990, n. 142) - VEDI NOTA ALLEGATA

Ancona, lì 20 GIU. 1997

per IL SEGRETARIO GENERALE
d'ordine
Il Responsabile U. O. Consiglio
f.to Rag. Ivana Pollonara

**AUTENTICAZIONE DI COPIA**

COMUNE DI ANCONA

Si attesta che la presente copia, formata di n. 22 facciate, è conforme per estratto all'originale verbale che si conserva agli atti di questo Comune e viene rilasciata per uso amministrativo.

Ancona, lì 20 GIU. 1997

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Rag. Ivana Pollonara

** P.S. Visti i chiarimenti forniti con lettera prot. 34330 del 22/05/'97 e per quanto di competenza fatta salva la responsabilità degli Amministratori e Funzionari per quanto viene dichiarato e nel rispetto, ove ne ricorrano i presupposti dell'art. 13 legge 10/'92.